



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1875

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

"Progetto cervo - Piano di conservazione e gestione del cervo nel Parco Nazionale dello Stelvio - Trentino" e "Regolamento per la realizzazione delle attività di controllo numerico della popolazione di cervo dell'Unità di Gestione "Parco Nazionale dello Stelvio - Val di Sole", mediante abbattimenti con l'ausilio di personale appositamente formato (coadiuvanti) nel Parco Nazionale dello Stelvio Trentino - stagione di controllo 2022-23", approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 2131 del 25 novembre 2022: specificazione degli ulteriori contenuti per l'avvio dell'attività di controllo e determinazioni tariffarie.

Il giorno **13 Ottobre 2023** ad ore **09:00** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
MIRKO BISESTI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
GIULIA ZANOTELLI

Assenti:

ASSESSORE

ROBERTO FAILONI
ACHILLE SPINELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

NICOLA FORADORI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il relatore comunica:

Il settore trentino del Parco Nazionale dello Stelvio ha da tempo iniziato ad affrontare la problematica delle elevate densità di cervo nel proprio territorio e degli impatti esercitati sugli ecosistemi e sulle attività economiche. A seguito della fase di studio e approfondimento sul cervo, verificata la capacità di migrazione di questa popolazione nonché gli impatti e squilibri ecologici che crea all'interno del Parco (danni alla rinnovazione forestale e ai prati a sfalcio, interazioni competitive con capriolo e camoscio, impatti su abbondanza e ricchezza del sottobosco, impatti indiretti sui galliformi), con deliberazione della Giunta provinciale n. 2131 del 25 novembre 2022 è stato approvato il “Progetto cervo - Piano di conservazione e gestione del cervo nel Parco Nazionale dello Stelvio – Trentino” unitamente al “Regolamento per la realizzazione delle attività di controllo numerico della popolazione di cervo dell'Unità di Gestione “Parco Nazionale dello Stelvio – Val di Sole”, mediante abbattimenti con l'ausilio di personale appositamente formato (Coadiuvanti) nel Parco Nazionale dello Stelvio Trentino – stagione di controllo 2022-23” (di seguito “Regolamento”).

Sulla base della collaborazione dell'Associazione cacciatori trentini e dell'adesione volontaria espressa dai relativi iscritti della val di Sole, si è tenuto – a cura dell'Accademia ambiente foreste e fauna di FEM - il percorso formativo per l'ottenimento della qualifica di “coadiuvante alle attività di controllo del cervo”. Con questo percorso risultano formati 100 coadiuvanti, rispondendo ai contenuti dell'articolo 11, comma 4 della legge 394/1991 e delle deliberazioni della Giunta provinciale n. 412 e n. 1538 del 2022. Nel frattempo si sono concluse le procedure per l'individuazione del centro di raccolta e del centro di lavorazione della selvaggina, come previsti dai regolamenti della Comunità Europea n. 852/04 e 853/04.

Va peraltro richiamato che la predetta deliberazione n. 2131 del 2022 demanda la specificazione di una serie di contenuti a successiva deliberazione della Giunta provinciale o a provvedimento del Dirigente del Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette; tra questi, l'individuazione del Centro di Raccolta e del Centro di Lavorazione della Selvaggina, da assicurare preliminarmente all'avvio delle attività di controllo, in conformità alle norme in materia di igiene dei prodotti alimentari e delle disposizioni in materia di contratti.

Con determinazione del dirigente del Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette n. 10650 di data 29 settembre 2023 e s.m. è stato di approvata la modulistica concernente gli aspetti di cui agli articoli 3 e 21 del d.Lgs. n. 81/2008.

Nel quadro sopra descritto, per l'avvio dell'attività di controllo si provvede a specificare gli ulteriori contenuti come di seguito descritti:

- si specifica che il “Regolamento”, riferito alla stagione di controllo 2022-23, vale anche per le stagioni seguenti fino a diversa disposizione della Giunta provinciale. Il Progetto cervo è stato sottoposto a parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), acquisito a protocollo n. 588386 del 26 agosto 2022; con detta nota ISPRA ha espresso parere favorevole al piano in oggetto e alla fase sperimentale del controllo numerico riconducibile alle prime due stagioni di controllo, rimanendo in attesa di una relazione consuntiva dei risultati ottenuti e della programmazione delle attività successive.

- nel paragrafo relativo ai “Coadiuvanti”, laddove si richiede un nuovo certificato di taratura dell'arma “ogni anno successivo alla prima abilitazione in qualità di coadiuvante”, si specifica che – per la prima sessione di controllo – vale il certificato prodotto al fine della medesima abilitazione all'attività di controllo.

- nel paragrafo 9 relativo agli “Obblighi dei Coadiuvanti e raccomandazioni” laddove si fa riferimento al punto f) all'orario nel quale vengono esercitate le attività di controllo, si chiarisce che le attività di controllo da parte dei coadiuvanti sono autorizzate da un'ora prima dell'alba alle ore 14:00; dal 1 dicembre sino al termine delle azioni di controllo da un'ora prima dell'alba alle ore

13:00. I capi prelevati devono essere conferiti presso il Centro di Raccolta autorizzato entro le ore 17:00.

Con particolare riferimento al paragrafo 12 del “Regolamento”, relativo a “Proprietà e cessione delle spoglie” risulta necessario specificare le modalità per la cessione dei capi abbattuti, anche con diritto di prelazione da parte dei coadiuvanti, i prezzi per l’acquisto delle mezzene da parte dei coadiuvanti anche in considerazione dell’impegno richiesto nell’attività di controllo, le modalità per definire il prezzo al chilogrammo per l’acquisto dei capi, le previsioni di un rimborso chilometrico riconosciuto ai coadiuvanti per la consegna dei capi abbattuti al Centro di raccolta.

Per quanto concerne la modalità di cessione dei capi abbattuti, il Regolamento approvato dà atto che le spoglie di detti cervi sono patrimonio indisponibile dello Stato. Nel rispetto della normativa vigente e a seguito di visita ispettiva veterinaria presso il Centro di Lavorazione della Selvaggina, si prevede di alienare le spoglie degli animali prelevati e ritenuti idonei alla commercializzazione. Si autorizza pertanto il Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette ad espletare la vendita delle mezzene dei capi secondo i seguenti criteri:

- Ogni squadra può esercitare un diritto di prelazione per l’acquisto di 2/3 dei capi abbattuti. Al Parco rimane la proprietà del primo di ogni tre cervi abbattuti da ogni squadra. Non sono conteggiati, a questi fini, le carcasse che, a seguito della visita ispettiva veterinaria presso il Centro di Lavorazione della Selvaggina, sono ritenute non idonee alla commercializzazione, per incuria nel trattamento delle spoglie o a seguito di ferite di arma da fuoco che hanno particolarmente danneggiato le spoglie e che, ai sensi del paragrafo 12 del “Regolamento”, devono essere smaltite a cura del Parco.
- Il prezzo di vendita dei capi di cervo ai coadiuvanti impiegati nel progetto viene determinato in coerenza con la quantificazione effettuata nell’ambito di analoghi progetti di controllo nel territorio del Parco Nazionale dello Stelvio in territorio lombardo e altoatesino.
 - Si indica in Euro 3,50 al chilogrammo compresa IVA il prezzo da applicare al coadiuvante considerando come taglio minimo una mezzena.
 - Si indica in Euro 2,50 al chilogrammo compresa IVA il prezzo da applicare al coadiuvante che abbia condotto secondo le indicazioni del Parco i prelievi degli organi richiesti per i campionamenti biometrici. Si considera anche in questo caso come taglio minimo di acquisto la mezzena.
- Il peso viene calcolato sulla carcassa completamente eviscerata ma provvista di testa, pelo e zampe. Il peso di ogni animale abbattuto viene misurato al momento della consegna presso il Centro di Raccolta alla presenza di personale del Parco.
- I capi per i quali non è esercitato il diritto di prelazione da parte dei coadiuvanti, vengono venduti a trattativa privata diretta, previo esperimento di procedura di manifestazione di interesse; si autorizza quindi il medesimo Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette, struttura competente, alla gestione dei negozi giuridici e alla determinazione del prezzo di cessione con propria relazione di stima, da allegare alla documentazione e da mantenere agli atti del medesimo Servizio.

Il peso del capo viene misurato a seguito della lavorazione al Centro di Lavorazione della Selvaggina.
- Si autorizza il Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette alla possibilità di una cessione gratuita dei capi invenduti, ad Enti pubblici, organizzazioni di volontariato, associazioni ed altri enti privati senza scopo di lucro stabilendo che i costi di trasporto è a carico del richiedente.
- Al coadiuvante che consegna il capo abbattuto dalla sua squadra al centro di Raccolta viene riconosciuto un rimborso spese forfettario, definito - assumendo come parametro comparativo l’indennità chilometrica per dipendenti provinciali componenti comitati e commissioni provinciali - in Euro 10,00 per il coadiuvante che porta il capo abbattuto al

Centro di Raccolta dalla Val di Peio e Euro 30,00 per il coadiuvante che porta il capo abbattuto dalla Val di Rabbi al centro di Raccolta.

- Al conduttore di cane da traccia residente in alta Val di Non o Val di Sole viene riconosciuto un rimborso spese di Euro 50,00 a giornata a forfait qualora sia impiegato attivamente nelle attività di controllo. Nel caso in cui il conduttore di cane sia reperibile ma non attivamente impiegato nell'attività di controllo, non viene riconosciuto alcun rimborso.
- Al conduttore di cane da traccia residente al di fuori dell'alta Val di Non o Val di Sole viene riconosciuto un rimborso spese di Euro 50,00 a giornata a forfait in quanto è richiesta la sua presenza nel territorio in cui si svolgono le attività di controllo.
- Il rimborso per il medesimo importo viene riconosciuto al conduttore del cane da traccia proveniente da zone diverse da quelle indicate nel presente paragrafo.

Alla luce di quanto precede, con riferimento al "Progetto cervo - Piano di conservazione e gestione del cervo nel Parco Nazionale dello Stelvio – Trentino", approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2131 del 25 novembre 2022 si propone quindi di approvare le integrazioni e modifiche sopra descritte e le specificazioni degli ulteriori contenuti, come riportati nel testo coordinato del "Regolamento per la realizzazione delle attività di controllo numerico della popolazione di cervo dell'Unità di Gestione 'Parco Nazionale dello Stelvio – Val di Sole', mediante abbattimenti con l'ausilio di personale appositamente formato (Coadiuvanti) nel Parco Nazionale dello Stelvio Trentino – stagione di controllo 2022-2023 e seguenti", allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita e condivisa la relazione;
- vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge quadro sulle aree protette",
- vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette";
- visto l'articolo 31, comma 2 della l.p. 9 dicembre 1991, n. 24, "Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia";
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2131 del 25 novembre 2022;
- visti gli atti e le note citati in premessa;
- ad unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge:
 - vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 ed il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.G.P. n. 10-40/Leg. di data 22 maggio 1991;
 - vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7;
 - vista la Legge 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge quadro sulle aree protette"; – visto il regolamento di contabilità di cui all'art. 78 ter della legge provinciale di contabilità 14 settembre 1979, n. 7, adottato con D.P.P. 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg., in particolare l'art. 25;
 - visto l'art. 53 e l'art. 56 del D. Lgs. 118/2011 e il punto 3 dell'allegato 4/2;
 - vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2131 di data 25 Novembre 2022;
- a voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la specificazione dei contenuti di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2131 del 25 novembre 2022 come indicati nell'allegato A) parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

2) di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, il servizio Sviluppo sostenibile e aree protette ad espletare la vendita della carne dei capi di cervo abbattuti nell'ambito del progetto di controllo approvato con la predetta deliberazione n. 2131/2022 secondo le modalità indicate nell'allegato A) parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

3) di approvare, il prezzo di vendita dei capi di cervo di cui al punto 2) in coerenza con la quantificazione effettuata nell'ambito di analoghi progetti di controllo nel territorio del Parco Nazionale dello Stelvio in territorio lombardo e altoatesino:

- in Euro 3,50 al chilogrammo compresa IVA il prezzo da applicare al coadiuvante considerando come taglio minimo una mezzena.
- in Euro 2,50 al chilogrammo compresa IVA il prezzo da applicare al coadiuvante che abbia condotto secondo le indicazioni del Parco i prelievi degli organi richiesti per i campionamenti biometrici. Si considera anche in questo caso come taglio minimo di acquisto la mezzena.

4) di autorizzare il Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette alla cessione dei capi di cervo per i quali non è esercitato il diritto di prelazione da parte dei coadiuvanti, mediante trattativa privata, previo esperimento di procedura di manifestazione di interesse e nel rispetto di quanto indicato all'allegato A) parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

5) per i capi di cui al punto 4) si autorizza il Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette alla gestione dei negozi giuridici e alla determinazione del prezzo di cessione con propria relazione di stima, da allegare alla documentazione e da mantenere agli atti del medesimo Servizio;

6) di autorizzare, il Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette alla possibilità di una cessione gratuita dei capi invenduti, ad Enti pubblici, organizzazioni di volontariato, associazioni, cooperative ed altri enti privati senza scopo di lucro, dei capi di cui al punto 1), stabilendo che la spesa di trasporto degli animali e del legname è a carico del richiedente;

7) di dare atto che il verbale di gara inerente la vendita a trattativa privata, previo compimento di procedura di manifestazione vale quale provvedimento di aggiudicazione all'offerente individuato;

8) di dare atto che le entrate derivanti dalla cessione dei capi abbattuti nell'ambito del progetto di controllo di cui al citato provvedimento 2131/2022 saranno accertate ed imputate al capitolo E131950 dell'esercizio finanziario 2023 e degli esercizi finanziari futuri;

9) di dare immediata esecutività al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del regolamento di attuazione della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, emanato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg.

10) di dare atto che l'attività del presente provvedimento è prevista nel Programma degli interventi del Parco Nazionale dello Stelvio - Trentino per l'anno 2023-2025, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 780 di data 15 maggio 2023 azione B.2.1 "Progetto Cervo – Piano di conservazione e gestione del cervo nel Parco Nazionale dello Stelvio Trentino;

11) di dare atto che alla copertura della spesa relativa al presente provvedimento, si fa fronte con i fondi già prenotati con propria determinazione:

- n. 14084 di data 19 dicembre 2022 come successivamente modificata con determinazione n. 5259 di data 22 maggio 2023 sul capitolo 805055 dell'esercizio finanziario 2023 relativo alla prenotazione fondi n. 2020956-001, che approva il programma di spesa sul capitolo 805055 relativo al funzionamento del Parco Nazionale dello Stelvio – Trentino per l'anno 2023;

- n. 8999 di data 17 agosto 2023 sul capitolo 805055 dell'esercizio finanziario 2024 relativo alla prenotazione fondi n. 2022179, che approva il programma di spesa sul capitolo 805055 relativo al funzionamento del Parco Nazionale dello Stelvio – Trentino per l'anno 2024;
- n. 9142 di data 22 agosto 2023 sul capitolo 805055 dell'esercizio finanziario 2025 relativo alla prenotazione fondi n. 2022180, che approva il programma di spesa sul capitolo 805055 relativo al funzionamento del Parco Nazionale dello Stelvio – Trentino per l'anno 2025;

12) di dare atto che, ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato con il D.L. 76 del 2020, per l'adozione di tale atto non vige l'obbligo di acquisizione del CUP;

13) di dare atto che contro il presente provvedimento, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale a seconda dei vizi sollevati, è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

Adunanza chiusa ad ore 10:40

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Allegato A)

IL PRESIDENTE

Maurizio Fugatti

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

IL DIRIGENTE

Nicola Foradori

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

Allegato A)

Specificazione dei contenuti di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2131 del 25 novembre 2022

A specifica di quanto indicato nella deliberazione della Giunta provinciale n. 2131 del 25 novembre 2022, per l'avvio dell'attività di controllo si provvede a specificare gli ulteriori contenuti come di seguito descritti:

- si specifica che il “Regolamento”, riferito alla stagione di controllo 2022-23, vale anche per le stagioni seguenti fino a diversa disposizione della Giunta provinciale. Il Progetto cervo è stato sottoposto a parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), acquisito a protocollo n. 588386 del 26 agosto 2022; con detta nota ISPRA ha espresso parere favorevole al piano in oggetto e alla fase sperimentale del controllo numerico riconducibile alle prime due stagioni di controllo, rimanendo in attesa di una relazione consuntiva dei risultati ottenuti e della programmazione delle attività successive.

- nel paragrafo relativo ai “Coadiuvanti”, laddove si richiede un nuovo certificato di taratura dell'arma “ogni anno successivo alla prima abilitazione in qualità di coadiuvante”, si specifica che – per la prima sessione di controllo – vale il certificato prodotto al fine della medesima abilitazione all'attività di controllo.

- nel paragrafo 9 relativo agli “Obblighi dei Coadiuvanti e raccomandazioni” laddove si fa riferimento al punto f) all'orario nel quale vengono esercitate le attività di controllo, si chiarisce che le attività di controllo da parte dei coadiuvanti sono autorizzate da un'ora prima dell'alba alle ore 14:00; dal 1 dicembre sino al termine delle azioni di controllo da un'ora prima dell'alba alle ore 13:00. I capi prelevati devono essere conferiti presso il Centro di Raccolta autorizzato entro le ore 17:00.

Con particolare riferimento al paragrafo 12 del “Regolamento”, relativo a “Proprietà e cessione delle spoglie” risulta necessario specificare le modalità per la cessione dei capi abbattuti, anche con diritto di prelazione da parte dei coadiuvanti, i prezzi per l'acquisto delle mezzene da parte dei coadiuvanti anche in considerazione dell'impegno richiesto nell'attività di controllo, le modalità per definire il prezzo al chilogrammo per l'acquisto dei capi, le previsioni di un rimborso chilometrico riconosciuto ai coadiuvanti per la consegna dei capi abbattuti al Centro di raccolta.

Per quanto concerne la modalità di cessione dei capi abbattuti, il Regolamento approvato dà atto che le spoglie di detti cervi sono patrimonio indisponibile dello Stato. Nel rispetto della normativa vigente e a seguito di visita ispettiva veterinaria presso il Centro di Lavorazione della Selvaggina, si prevede di alienare le spoglie degli animali prelevati e ritenuti idonei alla commercializzazione. Si autorizza pertanto il Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette ad espletare la vendita delle mezzene dei capi secondo i seguenti criteri:

- Ogni squadra può esercitare un diritto di prelazione per l'acquisto di 2/3 dei capi abbattuti. Al Parco rimane la proprietà del primo di ogni tre cervi abbattuti da ogni squadra. Non sono conteggiati, a questi fini, le carcasse che, a seguito della visita ispettiva veterinaria presso il Centro di Lavorazione della Selvaggina, sono ritenute non idonee alla commercializzazione, per incuria nel trattamento delle spoglie o a seguito di ferite di arma da fuoco che hanno particolarmente danneggiato le spoglie e che, ai sensi del paragrafo 12 del “Regolamento”, devono essere smaltite a cura del Parco.

- Il prezzo di vendita dei capi di cervo ai coadiuvanti impiegati nel progetto viene determinato in coerenza con la quantificazione effettuata nell'ambito di analoghi progetti di controllo nel territorio del Parco Nazionale dello Stelvio in territorio lombardo e altoatesino.
 - Si indica in Euro 3,50 al chilogrammo compresa IVA il prezzo da applicare al coadiuvante considerando come taglio minimo una mezzena.
 - Si indica in Euro 2,50 al chilogrammo compresa IVA il prezzo da applicare al coadiuvante che abbia condotto secondo le indicazioni del Parco i prelievi degli organi richiesti per i campionamenti biometrici. Si considera anche in questo caso come taglio minimo di acquisto la mezzena.
 - Il peso viene calcolato sulla carcassa completamente eviscerata ma provvista di testa, pelo e zampe. Il peso di ogni animale abbattuto viene misurato al momento della consegna presso il Centro di Raccolta alla presenza di personale del Parco.
 - I capi per i quali non è esercitato il diritto di prelazione da parte dei coadiuvanti, vengono venduti a trattativa privata diretta, previo esperimento di procedura di manifestazione di interesse; si autorizza quindi il medesimo Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette, struttura competente, alla gestione dei negozi giuridici e alla determinazione del prezzo di cessione con propria relazione di stima, da allegare alla documentazione e da mantenere agli atti del medesimo Servizio.
- Il peso del capo viene misurato a seguito della lavorazione al Centro di Lavorazione della Selvaggina.
- Si autorizza il Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette alla possibilità di una cessione gratuita dei capi invenduti, ad Enti pubblici, organizzazioni di volontariato, associazioni ed altri enti privati senza scopo di lucro stabilendo che i costi di trasporto è a carico del richiedente.
 - Al coadiuvante che consegna il capo abbattuto dalla sua squadra al centro di Raccolta viene riconosciuto un rimborso spese forfettario, definito - assumendo come parametro comparativo l'indennità chilometrica per dipendenti provinciali componenti comitati e commissioni provinciali - in Euro 10,00 per il coadiuvante che porta il capo abbattuto al Centro di Raccolta dalla Val di Peio e Euro 30,00 per il coadiuvante che porta il capo abbattuto dalla Val di Rabbi al centro di Raccolta.
 - Al conduttore di cane da traccia residente in alta Val di Non o Val di Sole viene riconosciuto un rimborso spese di Euro 50,00 a giornata a forfait qualora sia impiegato attivamente nelle attività di controllo. Nel caso in cui il conduttore di cane sia reperibile ma non attivamente impiegato nell'attività di controllo, non viene riconosciuto alcun rimborso.
 - Al conduttore di cane da traccia residente al di fuori dell'alta Val di Non o Val di Sole viene riconosciuto un rimborso spese di Euro 50,00 a giornata a forfait in quanto è richiesta la sua presenza nel territorio in cui si svolgono le attività di controllo.
 - Il rimborso per il medesimo importo viene riconosciuto al conduttore del cane da traccia proveniente da zone diverse da quelle indicate nel presente paragrafo.